

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1400

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1993

Modificazione dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sancisce la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.

Il comma 1 di tale articolo infatti recita: «Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relativa alla costituzione degli stessi».

Il comma 2 di detto articolo prosegue: «Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle Regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali, operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonchè a trasferire i rispettivi uffici e beni».

Le sottolineature che precedono evidenziano le inadempienze del Governo nazionale e, soprattutto, il perentorio superamento dei suddetti enti.

Il dettato dell'articolo 34 della legge n. 183, da inquadrare come norma quadro, tiene conto delle modificazioni avvenute dopo il 1904 e, soprattutto, dello spirito e del dettato del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che istituisce i consorzi di bonifica integrale i quali possono assolvere anche alle funzioni già proprie dei consorzi idraulici.

Nella regione Umbria, come peraltro avvenuto in quasi tutte le regioni d'Italia, il riconoscimento di tali principi è stato sancito con la legge 25 gennaio 1990, n. 4, che detta norme in materia di bonifica e nuova disciplina dei consorzi di bonifica.

Non vi è dubbio che la mancata attuazione della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria comporta, anche se non giuridicamente, di fatto, una duplicazione di competenze tra i consorzi idraulici e i consorzi di bonifica, ma soprattutto, una inutile sovrapposizione di imposta.

L'iniziativa che si sottopone all'approvazione delle Camere si asensi dell'articolo 121 Costituzione prevede il trasferimento delle funzioni dei Consorzi idraulici, anche per quanto riguarda quelle esercitate in bacini di rilievo nazionale, alle Regioni, affinché esse poi possano riorganizzare le competenze in capo ai consorzi di bonifica, ovvero esercitarle direttamente, secondo autonome valutazioni organizzative.

Tutto ciò appare in perfetta sintonia con i principi dettati dalla richiamata legge n. 183 sulla difesa del suolo, che impongono la programmazione degli interventi con riferimento ai bacini idrografici e indicano nelle Regioni e nei consorzi di bonifica i soggetti cui è attribuita la competenza principale alla realizzazione delle opere di difesa del suolo.

Venendo in merito all'articolato la proposta di legge, oltre ad adeguare l'articolo 24 della citata legge n. 183 del 1989 ai susseguenti cambiamenti avvenuti a livello istituzionale, con l'ultimo articolo sancisce che con effetto dal 1° gennaio 1993 è sospesa l'emissione dei ruoli per la riscossione dei contributi a carico dei proprietari di immobili ricadenti nel bacino di utenza dei consorzi idraulici di terza categoria e a le somme acquisite per ruoli emessi successivamente a tale data saranno restituite agli aventi diritto.

Infatti, proprio l'aver continuato l'emissione dei ruoli di contribuzione dal parte dei consorzi di bonifica, considerata come una duplicazione da parte dei diretti interessati, aveva suscitato motivazione e diffuse reazioni negative da parte delle popolazioni ricadenti nei comprensori stessi.

La proposta è stata approvata dal Consiglio regionale dell'Umbria, nella seduta del 5 luglio 1993, con 15 voti favorevoli e un astenuto su 16 presenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*ConSORZI idraulici*) - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1994 sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria e sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Le funzioni già esercitate dai Consorzi idraulici di terza categoria, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, anche se ricadenti in bacini di rilievo nazionale, sono trasferite alle regioni, che possono avvalersi dei consorzi di bonifica e di irrigazione operanti in tutto o in parte dei comprensori dei predetti consorzi idraulici, o comunque più vicini al bacino idrografico del corso d'acqua interessato alla manutenzione delle opere di difesa idraulica.

3. Le Regioni subentrano nei rapporti giuridici facenti capo ai preesistenti consorzi idraulici di terza categoria, il cui personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì trasferito ad esse con la posizione giuridica ed economica acquisita.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1994, è sospesa l'emissione dei ruoli per la riscossione dei contributi a carico dei proprietari di immobili ricadenti nel bacino di utenza dei Consorzi idraulici di terza categoria e le somme acquistate per ruoli emessi successivamente a tale data sono restituite agli aventi diritto».